

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE
PER L'ALIMENTAZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO INTERNO
PRIVATO ATTRAVERSO LA RETE ANTINCENDIO DEL COMUNE
DI VENEZIA**

TRA

VERITAS Spa, Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, con sede in Santa Croce 489 30135 Venezia, C.F. –P.Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276, di seguito Veritas nella persona del Direttore Servizio Idrico ing. Giuseppe Favaretto,

E

La Ditta “ “ , indirizzo , di seguito ditta “ “

per il punto di fornitura

VENEZIA

PREMESSO

- Che il Comune di Venezia ha commissionato a Vesta S.p.A. (ora Veritas S.p.A.) la progettazione e la costruzione di una rete di acquedotto di acqua non potabile esclusivamente dedicata e finalizzata alla problematica dello spegnimento degli incendi denominata RETE ANTINCENDIO DEL COMUNE DI VENEZIA
- Che la rete antincendio del Comune di Venezia al momento è in realtà costituita da una pluralità di reti indipendenti tra loro inserite nel centro storico di Venezia progettate e realizzate per alimentare un sistema di idranti ad esclusivo utilizzo dei Vigili del Fuoco il cui Comando Provinciale di Venezia ha approvato i relativi progetti.
- Che in data 03.07. 2007 Rep .Mun 130155 è stato stipulato tra il Comune di Venezia e Vesta Spa, ora Veritas Spa, una Convenzione per la manutenzione e la gestione della rete antincendio del Comune di Venezia;
- Che l'art 5 Utilizzo della rete antincendio, di tale convenzione recita quanto segue:
 1. La rete antincendio di cui al presente atto è utilizzata prioritariamente dai Vigili del Fuoco per le proprie finalità istituzionali.

2. La rete antincendio può essere inoltre utilizzata, previa autorizzazione del Comune e dei Vigili del Fuoco e su parere tecnico di Vesta Spa (ora Veritas), da parte di soggetti terzi, pubblici o privati che facciano richiesta di allacciamento dei propri impianti alla rete stessa, ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
- Che la Ditta “ ” ha presentato richiesta di essere allacciata alla rete antincendio per assicurare adeguata fornitura di acqua non potabile al proprio impianto interno di spegnimento incendi.
 - Che i soggetti preposti: comune di Venezia e comando dei Vigili del Fuoco di Venezia hanno autorizzato tale allaccio e che Veritas ha espresso il proprio parere tecnico favorevole.

Tutto ciò premesso le parti con il presente contratto intendono regolamentare la fornitura di acqua non potabile per l'alimentazione di impianto antincendio interno privato della ditta “ ” attraverso la rete antincendio del Comune di Venezia

1) PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Veritas si impegna a fornire, a fronte del corrispettivo di seguito definito, alla ditta

“ ” il servizio di erogazione di acqua non potabile finalizzata all'alimentazione dell'impianto antincendio privato interno della ditta “ ” attraverso la rete antincendio del Comune di Venezia. Il servizio verrà erogato salvo cause di forza maggiore e interruzioni per lavori, di seguito regolamentati, 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

3) MODALITÀ TECNICHE DELL'ALLACCIO ALLA RETE ANTINCENDIO

L'allacciamento verrà derivato dalla rete antincendio e il punto di consegna sarà posto subito entro il confine di proprietà, la parte fuori terra verrà realizzata con una tubazione in acciaio inox AISI 316, alla sua estremità verrà installata una valvola di intercettazione sigillata aperta e un flussostato collegato ad una centralina di telecontrollo col compito di segnalare alla centrale operativa di Veritas eventuali prelievi d'acqua oltre il quale inizierà la rete di distribuzione interna di competenza dell'edificio e quindi di responsabilità della ditta “ ”.

La manutenzione delle suddette apparecchiature sarà a carico di Veritas.

4) NECESSITÀ TECNICHE

La ditta “ [REDACTED] ” si impegna a fornire per tutto il periodo di vigenza del presente contratto l'alimentazione elettrica al sistema di telecontrollo, nonché una idonea collocazione per l'antennino di comunicazione annesso alla strumentazione qualora fosse necessario. Dovrà inoltre essere garantito l'accesso alle apparecchiature costituenti l'allaccio 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. In caso di chiusura dell'attività la ditta “ [REDACTED] ” dovrà dare preavviso a Veritas almeno 48 ore prima, Veritas provvederà a sospendere il servizio per tutto il periodo di chiusura dandone comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

5) CUSTODIA DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta “ [REDACTED] ” si impegna a custodire la strumentazione tecnica di proprietà Veritas installata nel proprio allaccio alla rete antincendio del Comune di Venezia con la cura del buon padre di famiglia. La ditta “ [REDACTED] ” sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti da rotture della strumentazione causati da interventi di tipo doloso.

6) ACQUA NON POTABILE

L'acqua erogata dalla rete antincendio non è potabile, pertanto non sono ammessi utilizzi dell'acqua derivata diversi dall'uso antincendio. Veritas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio che ogni singolo utente potrebbe fare.

7) DIVIETO DI INTERCONNESSIONE CON LA RETE POTABILE

L'impianto antincendio interno agli edifici non deve essere in alcun modo collegato all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile degli edifici della Ditta. Nel caso venisse riscontrato un abuso in tal senso Veritas provvederà all'immediata chiusura dell'utenza antincendio dandone comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

8) RESPONSABILITÀ

Veritas S.p.A. non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni del servizio o per le eventuali diminuzioni di pressione dovuti a cause di forza maggiore o a necessità di lavori. Nel solo caso di lavori programmati che interessassero la rete antincendio o la rete di acquedotto di alimentazione ne darà comunicazione scritta via fax con preavviso di 24 ore, la stessa comunicazione sarà trasmessa per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco. Sarà data, con le medesime modalità, immediata segnalazione anche in caso fuori servizio conseguente a guasti improvvisi, fatto salvo il tempo di preavviso che, ovviamente, non potrà essere rispettato. Veritas darà

immediato avviso del rientro in servizio dell'impianto con le stesse modalità del punto precedente. In caso di guasti gravi Veritas potrebbe non essere in grado di prevedere i tempi per la riattivazione del servizio.

9) RISARCIMENTO DANNI

In caso di fuori servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per lavori programmati nessuna richiesta di risarcimento di danni potrà essere inoltrata a Veritas .

10) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi a mezzo raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto allo spirare della convenzione tra il Comune di Venezia e Veritas per la manutenzione e la gestione della rete antincendio del Comune di Venezia. Veritas in questo caso provvederà a trasmettere idonea comunicazione a mezzo raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi, la stessa sarà inviata per conoscenza anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La risoluzione del contratto avverrà in coerenza con i fatti di cui sopra.

12) CORRISPETTIVO

La Ditta " [REDACTED] " ha riconosciuto a Veritas un compenso una tantum pari a € [REDACTED] + IVA 10% per oneri di allacciamento. Tale compenso una tantum è stato fatturato da Veritas all'atto dell'accettazione del preventivo ed è stato pagato dalla Ditta " [REDACTED] " mediante bonifico bancario.

La ditta " [REDACTED] " riconosce a Veritas un corrispettivo annuo che per l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto è pari ad € "[REDACTED]"

anno al netto di Iva, importo che Veritas provvederà a fatturare in un'unica soluzione a marzo di ciascun anno, il pagamento dovrà essere effettuato a trenta giorni data fattura. Il corrispettivo come sopra definito verrà aggiornato a gennaio di ciascun anno in base all'indice ISTAT nazionale relativamente ai dodici mesi precedenti.

Il corrispettivo comprende l'utilizzo dell'acqua per le prove cicliche previste dalla normativa antincendio delle quali dovrà essere dato un preavviso scritto a Veritas a mezzo fax almeno 48 ore prima.

L'importo per l'erogazione del servizio deve considerarsi su base annua a prescindere dal numero effettivo di mesi di cui si è usufruito del servizio con

eccezione del primo anno di erogazione nel quale verrà riproporzionato sulla base del numero di mesi di utilizzo del servizio.

13) PENALI

In caso di utilizzo dell'impianto antincendio per finalità diverse dallo spegnimento di incendi o da prove cicliche previste dalla normativa vigente come sopra definite e che devono essere comprovate dovrà essere dato immediato avviso telefonico a Veritas la quale addebiterà all'utente un costo forfetario di euro 200,00 durante il normale orario di lavoro e di euro 400,00 al di fuori del normale orario di lavoro. In caso di mancato avviso o preavviso a tali importi verrà applicata una sanzione di euro 1.000,00.

14) INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento delle fatture Veritas, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari ad 1/365 sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al "prime rate" di periodo maggiorato di tre punti percentuali. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI.

15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art 1456 c.c. il presente contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Veritas, con sospensione immediata dell'erogazione del servizio e relativa comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei seguenti casi:

- manomissione delle apparecchiature di comunicazione con il centro operativo Veritas;
- violazione degli art 5 e 6 utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli pattuiti;
- mancato pagamento dei corrispettivi;

in tali casi fermo restando il diritto di Veritas di vedersi corrispondere l'ammontare dovuto per i servizi erogati fino alla data di risoluzione, Veritas si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dai comportamenti di cui sopra.

16) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative al presente contratto dovranno effettuarsi per iscritto e potranno essere consegnate a mano o inviate per lettera raccomandata R.R., per fax o posta elettronica, salvo le comunicazioni per le quali è richiesta espressamente l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o per urgenza, è espressamente richiesta la comunicazione telefonica. Tali comunicazioni saranno validamente effettuate se inviate agli indirizzi indicati

di seguito o al diverso indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare alle altre Parti nei modi sopra indicati:

- Recapiti Ditta“ “ , recapito Ditta h24 per 365:

tel.

fax.

cell.

Recapito Veritas S.p.A. Santa Croce 489 – 30135 Venezia (VE) Tel. 041-7292121 fax 041/7292190.

17) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme in materia di “Contratto di fornitura”, ed alle altre norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

18) REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’articolo 5 della vigente Legge sul Registro (D.P.R. 26 aprile 1986) n. 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico delle parti in misura eguale.

Venezia,

VERITAS S.p.a.
Il Direttore Servizio Idrico
(Ing. Giuseppe Favaretto)